

LE RESPONSABILITÀ DI SINDACI E REVISORI NELLE SRL E NELLE SPA

GLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEL REVISORE

Avv. Marco Golda Perini

1' luglio 2025

Indice

- La norma vigente
- Gli elementi costitutivi dell'obbligo di segnalazione
- Conclusione e casi

Appendice

- L'evoluzione del quadro normativo
-

La norma vigente

Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 «**Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**» (in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n. 155), come modificato da:

- Legge 17 luglio 2020 n. 77
- Decreto Legislativo 26 ottobre 2020 n. 147 («Decreto correttivo» o «**Primo correttivo**»)
- Decreto Legge 24 agosto 2021 n. 118, convertito dalla Legge 21 ottobre 2021 n. 147
- Decreto Legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233
- Decreto dirigenziale Ministero Giustizia 28 settembre 2021
- Decreto Legislativo 17 giugno 2022 n. 83 («Decreto insolvency» o «**Decreto correttivo bis**» o «Decreto Pagni bis»)
- Decreto Legge 21 giugno 2022 n. 73, convertito dalla Legge 4 agosto 2022 n. 122 («**Decreto semplificazioni**»)
- Decreto Legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79
- Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36
- Decreto Legislativo 6 dicembre 2023 n. 224
- Decreto dirigenziale Ministero Giustizia 21 marzo 2023
- Decreto Legislativo 13 settembre 2024 n. 136 («**Decreto correttivo ter**»)

Testo vigente

Art. 25-octies. Segnalazione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale

In vigore dal 28 settembre 2024

1. L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.
2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione.

Gli elementi costitutivi dell'obbligo di segnalazione

Fonti:

- Relazione illustrativa al Decreto correttivo ter
- Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione del 15 settembre 2022 n. 87 sul CCII
- Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione del 30 gennaio 2025 n. 10 Decreto correttivo ter
- Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate (Dicembre 2024) – Sezione 11
- Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 7 luglio 2023 «Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici ed aziendalistici»
- Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 25 luglio 2023 «Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative»
- Assonime – Guida al Codice della Crisi – 14 dicembre 2022, aggiornata al 26 novembre 2024
- Circolare Assonime n. 27/2022 «I doveri degli organi sociali per la prevenzione e gestione della crisi nel nuovo Codice della crisi»
- Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) n. 570 – Continuità aziendale
- Assirevi – Documento di Ricerca n. 259 del dicembre 2024

Regola [rivisitata] delle 5W (Who? What? When? ~~Where?~~ How? Why?)

Chi?

«L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni,»

Temi:

- Obiettivo di allargamento della portata dell'art. 25 octies -> art. 12 CCII: impresa commerciale ed agricola, senza esclusioni (previste da precedenti versioni del CCII)
- Applicabile anche alle Srl, indipendente dalla struttura dell'organo di controllo / revisore.
- Per il Collegio Sindacale, decisione collegiale o iniziativa del singolo Sindaco?
 - Norme di Comportamento: «*La segnalazione all'organo amministrativo è **deliberata** collegialmente dal collegio sindacale o a maggioranza dei componenti del collegio medesimo. Il **sindaco dissenziente** evidenzia nel verbale del collegio i motivi del proprio dissenso.*»

Chi?

- Segnalazione congiunta o separata tra Collegio Sindacale e revisore?
 - Norme di Comportamento: «**Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale abbia effettuato la segnalazione per primo, il collegio sindacale può ratificare i contenuti della segnalazione già effettuata dal soggetto incaricato della revisione legale, effettuando a sua volta la segnalazione con le modalità previste nell'art. 25-octies e sopra indicate. Qualora il collegio sindacale non condivide le conclusioni su cui si fonda la segnalazione del soggetto incaricato della revisione legale, promuove nel più breve termine un incontro con quest'ultimo informandone l'organo di amministrazione e riferisce a quest'ultimo in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti dal soggetto incaricato della revisione legale con riferimento all'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e alla valutazione della continuità aziendale.**»
- Maggiore attenzione da parte del Collegio Sindacale / revisore della capogruppo? Vedi istanza unitaria ex art. 25 CCII.

Chi?

- L'importanza dell'inciso «**nell'esercizio delle rispettive funzioni**» ->
 - Art. 2409 septies c.c. («*Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si **scambiano tempestivamente** le informazioni rilevanti per l'espletamento dei **rispettivi compiti**.*»)
 - Norme di Comportamento: «*In considerazione di quanto disposto dall'art. 2409-septies c.c., è opportuno che il collegio sindacale, **prima di effettuare la segnalazione**, scambi informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale per condividere gli esiti delle verifiche effettuate ciascuno **nell'esercizio delle rispettive funzioni**.*»
 - Spunti dal Position Paper di Assirevi «*Audit Quality e Audit Committee – La rilevanza del reciproco scambio informativo tra Audit Committee e revisore*» del 16 luglio 2021.

Chi?

- Rinvio alle rispettive funzioni -> ai rispettivi doveri di legge:
 - Per il Collegio Sindacale:
 - Artt. 2403 («*Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.*» -> art. 2086 c.c.), 2404 («*Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.*») e 2405 («*I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.*») c.c..
 - Per il revisore:
 - art. 14 D.Lgs. n. 39/2010
 - «1. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:
 - a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano i risultati della revisione legale;
 - b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.**»).

Chi?

- Assonime: *«È da segnalare, infine, come i nuovi obblighi di segnalazione regolati dal decreto correttivo devono essere esercitati dall'organo di controllo e dal revisore "nell'esercizio delle rispettive funzioni". Questa precisazione sembra indicare che **tali attività sono da ricondurre nell'ambito dell'esercizio delle funzioni tipiche e proprie** ad essi affidate dall'ordinamento in base ai principi generali e **non possono essere intese nel senso di ampliare le competenze di tali organi.**»*
- Le funzioni sono le stesse, ma vanno svolte con modalità diverse, adattate alla situazione concreta.

Cosa?

«la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17.»

Temi:

- Centralità della procedura di CNC – Composizione Negoziata della Crisi
- Art. 2 comma 1, lettere a) e b):
 - «1. Ai fini del presente codice si intende per:
 - a) **«crisi»**: lo stato del debitore che **rende probabile l'insolvenza** e che si manifesta con **l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi**;
 - b) **«insolvenza»**: lo stato del debitore che **si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni**;»

Cosa?

- Crisi
 - Disponibilità di un piano dei flussi di cassa e degli impegni prospettici
 - Formalizzazione di un piano dei flussi di cassa e degli impegni prospettici? Necessità di una delibera del CdA?
 - Valutazione («scetticismo professionale») del piano dei flussi di cassa e degli impegni prospettici? Opportunità di una validazione da parte di un terzo del piano dei flussi di cassa e degli impegni prospettici?
- Insolvenza
 - Capacità dell'impresa di monitorare gli inadempimenti
 - Capacità dell'impresa di monitorare gli «altri fattori esteriori»

Cosa?

- Relazione di revisione redatta nel rispetto dell'ISA Italia 570 - **Continuità aziendale:**
 - Paragrafo 11: «**Per tutta la durata della revisione**, il revisore deve **prestare attenzione** agli elementi probativi relativi a eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.»
 - Paragrafo A3: «A3. Seguono **esempi** di eventi o circostanze che, considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Tale elenco non è esaustivo e la presenza di uno o alcuni degli elementi riportati di seguito non implica necessariamente l'esistenza di un'incertezza significativa.»
- Assirevi:

Tra le attività svolte a tal fine dal revisore legale è dunque rilevante il confronto con la Direzione della società sulla valutazione dalla stessa effettuata relativamente alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come entità in funzionamento (cfr. Principio ISA Italia 260).

In concreto, il soggetto incaricato della revisione legale svolge le proprie procedure di revisione in un momento necessariamente successivo al compimento degli atti gestori da parte degli amministratori e, in ogni caso, al fine precipuo dell'espressione del proprio giudizio sul bilancio nel suo complesso. In particolare, all'esito del

Cosa?

- La segnalazione ex art. 25 octies da parte del revisore legale a seguito della relazione di revisione: la «tabella» di Assirevi

Venendo ora al primo caso in cui il revisore è chiamato a valutare se procedere con la segnalazione ex art. 25-octies CCII, ovvero sia quello che temporalmente si colloca al termine dell'intero processo di revisione (vale a dire nel contesto dell'emissione della propria relazione), la tabella qui di seguito riportata riepiloga i possibili scenari connessi alle diverse tipologie di conclusioni espresse ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010 (sulla base delle indicazioni contenute nel Principio ISA Italia 570) e li pone in relazione al nuovo obbligo di segnalazione ai sensi dell'art. 25-octies CCII.

TIPOLOGIA DI GIUDIZIO	SEGNALAZIONE
Richiamo d'informativa per significative incertezze (esempio 1(I) ISA Italia 570) >>> giudizio senza rilievi	NO
Impossibilità di esprimere un giudizio a causa dell'esistenza di molteplici incertezze significative (esempio 2(I) ISA Italia 570) >>> (c.d. "no opinion")	SI
L'utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato ma esiste una incertezza significativa non adeguatamente descritta: 1) esempio 3(I) ; ISA Italia 570 carenza significativa ma non pervasiva 2) esempio 4(I) ; ISA Italia 570 carenza significativa e pervasiva >>> giudizio con rilievi o giudizio negativo	NO
Giudizio negativo quando il revisore ha concluso che l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale è inappropriato (esempio 5(I) ISA Italia 570) >>> giudizio negativo	SI
Impossibilità di esprimere un giudizio a causa del rifiuto degli amministratori di effettuare o estendere la propria valutazione in merito alla capacità dell'impresa di operare come un'entità in funzionamento (esempio 6(I) ISA Italia 570) e/o in presenza di altre limitazioni alle procedure di revisione >>> impossibilità di esprimere un giudizio (c.d. "no opinion")	SI

Cosa?

- **La segnalazione ex art. 25 octies da parte del revisore legale in corso di esercizio: la posizione di Assirevi**

Con riferimento, invece, all'eventualità che l'esigenza della segnalazione intervenga in corso di esercizio, è anzitutto opportuno rilevare che valutazioni sulla "continuità aziendale"/"crisi" (e "insolvenza") analoghe a quelle espresse in occasione dell'emissione del giudizio sul bilancio non risultano desumibili né dallo scopo, né dalle procedure di revisione previsti dal Principio SA Italia 250B, che disciplina le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale affidate al revisore. Tale principio, che individua lo svolgimento di alcune specifiche attività da parte del revisore legale nel corso dell'esercizio, al par. 14 (*"Contenuto delle verifiche periodiche"*) non prevede infatti lo svolgimento di procedure di analisi in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società revisionata o alle prospettive future della stessa⁴.

Cionondimeno, proprio lo svolgimento delle verifiche periodiche effettuate presso l'impresa revisionata può rappresentare occasione appropriata per intercettare con ragionevole tempestività elementi informativi che, seppur più limitati, possono risultare potenzialmente rivelatori della ricorrenza dei presupposti per una segnalazione.

Apriamo una parentesi:

- Cosa fare in presenza di meri segnali di difficoltà o di pre-crisi?
 - Relazione illustrativa allo schema di Decreto correttivo ter: «Ancora al comma 1, si precisa che oggetto di segnalazione è la sussistenza di uno stato di **crisi** o di **insolvenza** e **non l'esistenza di meri segnali di difficoltà (o di pre-crisi)**, al fine di **evitare segnalazioni non utili**, effettuate dall'organo di controllo per **esclusivi fini di autotutela**.»
 - Rischio di eccessivo uso o di abuso della segnalazione art. 25 octies?
 - Però l'art. 3 CCII dice:
 - «(...) 2 . L'imprenditore collettivo deve istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.
 - 3. **Al fine di prevedere tempestivamente** l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e **gli assetti di cui al comma 2** devono consentire di:
 - a) rilevare eventuali **squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
 - b) verificare la **sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale** almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
 - c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la **lista di controllo particolareggiata** e a effettuare il **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.
 - 4 . Costituiscono **segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell' insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3**:
 - a) l'esistenza di **debiti per retribuzioni** scaduti da almeno **trenta giorni pari a oltre la metà** dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
 - b) l'esistenza di **debiti verso fornitori** scaduti da almeno **novanta giorni** di ammontare **superiore** a quello dei debiti non scaduti;
 - c) l'esistenza di **esposizioni nei confronti delle banche** e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di **sessanta giorni** o che abbiano superato da almeno **sessanta giorni** il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente **almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni**;
 - d) l'esistenza di una o più delle **esposizioni debitorie** previste dall'articolo 25-novies, comma 1.»

Cosa?

«La segnalazione è motivata»

Temi:

- Necessità di riferimenti sufficientemente puntuali
 - di fatto (circostanze, precedenti comunicazioni, precedenti delibere, previsioni contrattuali, eventi specifici, notizie o comunicati stampa, etc.)
 - di diritto (art. 2 comma 1 lettere a) e b) CCII)

«La segnalazione (...) contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.»

Temi:

- La fissazione di un termine è un elemento obbligatorio? Valore di una comunicazione art. 25 octies CCII senza fissazione del termine?
- Qual è un termine congruo (non superiore a 30 giorni)?

Cosa?

- In che modo l'organo amministrativo riscontra la segnalazione art. 25 octies?
 - Necessità di una riunione e relativa delibera del CdA (con partecipazione del Collegio Sindacale)?
 - Riscontro scritto da parte dell'organo amministrativo
- «Iniziativa intraprese», da intraprendere o ipotetiche?
 - Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione del 15 settembre 2022 n. 87 sul CCII:
 - *«La risposta a tale sollecitazione da parte dell'organo gestorio deve essere fornita entro un termine fissato dagli stessi sindaci nella propria segnalazione, termine che comunque non può eccedere i trenta giorni. Tale termine **non richiede, ad avviso di chi scrive, la compiuta risoluzione dei problemi finanziari, economici o patrimoniali eventualmente oggetto di "allarme", ma l'individuazione di possibili soluzioni e la pronta attivazione delle iniziative all'uopo previste (del resto la norma dispone che si debba riferire circa « le iniziative intraprese », volendo con ciò sottolineare la tempestività della conseguente attivazione, posto che non è sufficiente la indicazione di astratte soluzioni, ma l'aver già intrapreso delle iniziative al riguardo, pur se le stesse fossero ancora in corso e non ancora completate).**»*

Quando?

«La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione.»

«La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.»

Temi:

- NOTA BENE: Relazione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione n. 10/2025: Questa previsione si applica **solo** in caso di segnalazione dello stato di **crisi** (rinvio alla lettera a) dell'art. 2, comma 1 e non anche alla lettera b)), perché **la segnalazione inviata in presenza di insolvenza è considerata di per sé tardiva** nell'impostazione del CCII
- Norme di Comportamento: «**La segnalazione dei presupposti di insolvenza è effettuata senza indugio dal momento in cui il collegio sindacale, nel corso della propria attività periodica di vigilanza, sia venuto effettivamente a conoscenza di segnali che rendono evidente come la società non possa adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte.**»

- **Quando?**
- Termine di 60 giorni dalla «conoscenza delle condizioni»
- «Conoscenza» o «conoscibilità»? -> La cd. «ignoranza colpevole»
- Vedi principi da Cassazione 12 luglio 2019 n. 18770
 - l'inerzia dei sindaci nella vigilanza e nell'attivazione dei propri poteri **non può ritenersi scusata o giustificata dal rilievo di essere stati tenuti all'oscuro della condotta illecita dagli amministratori** -> l'obbligo di vigilanza che la legge impone ai sindaci si concretizza pertanto in un **monitoraggio concreto e costante della gestione**

Dall'altro lato, il sindaco dovrà fare ricorso agli altri strumenti previsti dall'ordinamento, come i reiterati inviti a desistere dall'attività dannosa, la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c. (ove omessa dagli amministratori, o per la segnalazione all'assemblea delle irregolarità di gestione riscontrate, dunque anche ex artt. 2446 e 2447 c.c.), il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite (ai sensi di tali disposizioni), i solleciti alla revoca delle deliberazioni assembleari o sindacali illegittime, l'impugnazione delle deliberazioni viziate, il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ex art. 2487 c.c., la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. o all'autorità giudiziaria penale, ed altre simili iniziative.

Dovendosi ribadire che, come questa Corte ha già osservato, anche la semplice minaccia di ricorrere ad un'autorità esterna può costituire deterrente, sotto il profilo psicologico, al proseguimento di attività antidoverose da parte dei delegati (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31204; Cass. 11 novembre 2010, n. 22911).

- **Quando?**
- Necessità di un'istruttoria specifica da parte del Collegio Sindacale / del revisore prima di procedere alla segnalazione?
 - Norme di Comportamento: *«La segnalazione dei presupposti di crisi è effettuata entro sessanta giorni dal momento in cui il collegio sindacale, nel corso della propria attività periodica di vigilanza, è venuto a conoscenza di un evidente e documentato stato di crisi, inteso come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.»*
- L'opportunità di una **comunicazione anticipatoria** rispetto alla segnalazione ex 25 octies
- Assonime: *«Con l'estensione degli obblighi di segnalazione al soggetto incaricato della revisione legale si rafforzano, dunque, gli **strumenti di stimolo agli amministratori** assicurando, inoltre, l'**emersione tempestiva della crisi** anche in quelle s.r.l. prive dell'organo di controllo che, ai sensi dell'articolo 2477, comma 2 del codice civile, hanno optato per il revisore.»*
- Dalla «gestione a vista» al «monitoraggio a consuntivo» ad un «approccio preventivo» -> Problemi di applicazione in concreto all'attività del revisore, caratterizzata da controlli «a posteriori»

Come?

«segnalano per iscritto all'organo amministrativo»

Temi:

- Destinatari sono tutti i componenti dell'organo amministrativo, non solo il Presidente o l'Amministratore delegato
- Opportunità di informazione reciproca tra Collegio Sindacale e revisore legale
- Amministratori stranieri: obbligo di traduzione?

Come?

«è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione»

Temi:

- PEC
 - PEC aziendale?
 - Chi ha accesso alla PEC aziendale? -> Problema della riservatezza rispetto alle informazioni contenute nella segnalazione ex art. 25 octies CCII
 - PEC personale di ciascun Amministratore?
 - Amministratori sprovvisti di PEC -> Vedi obbligo di comunicare al Registro delle Imprese la PEC degli Amministratori, ai sensi della Legge di Bilancio 2025 entro il 30 giugno 2025, ma: 1) il termine non è perentorio secondo l'interpretazione di Unioncamere, 2) il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rinviato al 31 dicembre 2025 il termine con nota del 25 giugno 2025 e 3) gli Amministratori hanno la facoltà di indicare la PEC della stessa società, secondo l'interpretazione di Unioncamere, ma bocciata dalla nota del MIMIT n. 43836 del 12 marzo 2025, confermata nella nota del 25 giugno 2025.
 - Amministratori stranieri
- Raccomandata A/R
- Raccomandata a mano
- Verbalizzazione di segnalazione ex art. 25 octies CCII da parte del Collegio Sindacale in corso di CdA?

Perché?

«La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.»

Temi:

- Responsabilità civile <-> responsabilità penale?
- Vedi novità della recente Legge 14 marzo 2025 n. 35 di riforma dell'art. 2407 c.c..

Perché?

- Cosa succede in caso di inerzia (ritardo o inadeguatezza della risposta) degli Amministratori a seguito della segnalazione?
 - Manca un automatismo normativo
 - Assonime: *«L'omessa o inadeguata risposta da parte degli amministratori o la loro mancata attivazione, tuttavia, **non comporta l'attivazione di alcun procedimento esterno all'impresa**. Fermo restando la rilevanza di tali condotte in sede di responsabilità degli amministratori, il rimedio a tali situazioni è affidato agli **ordinari strumenti di diritto societario** in caso di mancata o inadeguata attivazione degli amministratori, compreso – secondo alcune prime pronunce della giurisprudenza – il rimedio di cui all'art. **2409 c.c.**»*
 - Assirevi

Successivamente alla segnalazione il revisore, considerate le sue specifiche funzioni, non ha ulteriori obblighi, anche in caso di omessa o insufficiente risposta dell'organo amministrativo.

Perché?

- Norme di Comportamento: «***L'inadeguatezza della risposta fornita dagli amministratori in ordine alle soluzioni individuate e alle misure da intraprendere per il superamento della crisi andrà valutata in relazione alla ragionevolezza delle scelte assunte rispetto a quanto previsto dall'ordinamento.***»
- Strumenti di intervento canonici
 - Collegio Sindacale (vedi Sezione 6 delle Norme di Comportamento): convocazione dell'assemblea ex art. 2406 c.c. per valutare il comportamento degli Amministratori in presenza di omissioni degli stessi o di fatti censurabili di rilevante gravità; convocazione dell'assemblea ex 2446 -2447 c.c.; denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.; richiesta di liquidazione giudiziale (art. 37 comma 2 CCII);
 - Revisore: comunicazioni del revisore agli organi della governance ai sensi degli ISA Italia 260 («Comunicazione con i responsabili delle attività di governance») e 265 («Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione»); comunicazione alle Autorità.

Altro?

«In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.»

Temi:

- Previsione inutile o invito ad una vigilanza rafforzata?
 - Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione del 15 settembre 2022 n. 87 sul CCII: «*il nuovo art. 25 octies c.c.i. dispone che, **in modo forse pleonastico**, in pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c.*»

Altro?

- In realtà:
 - Art. 2403 c.c. richiama i doveri del Collegio Sindacale anche sul «concreto funzionamento» degli assetti.
 - Collegamento con l'art. 21 CCII «Gestione dell'impresa in pendenza di trattative»:
 1. Nel corso delle trattative l' imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell' impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l' impresa e **individua la soluzione per il superamento della situazione di insolvenza in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività**. Quando, nel corso della composizione negoziata, **risulta che l' imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento**, lo stesso **gestisce l' impresa nel prevalente interesse dei creditori**. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore.
 - 2 . L' imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di **atti di straordinaria amministrazione** nonché dell'esecuzione di **pagamenti che non sono coerenti** rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.
 - 3 . L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare **pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento**, lo segnala per iscritto all'imprenditore **e all'organo di controllo**.
 - 4 . Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l' imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria.
 5. Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 19, comma 6.
 - Norme di Comportamento: *«Di rilievo per i soggetti segnalanti sono le previsioni recate dall' art. 25-octies, comma 2, ove si prevede che la tempestiva segnalazione all'organo amministrativo e la **vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'art.2407 c.c. o dall'art. 15 d.lgs. n. 39/2010.**»*
 - Vigilanza del Collegio Sindacale sulle trattative -> Calendarizzazione preventiva dei passi successivi

Altro?

- Stefania PACCHI: «Le segnalazioni per la anticipata emersione della crisi, *così è se vi pare*» in Ristrutturazioni aziendali, 9 agosto 2022

«Tale organo è l'interlocutore «privilegiato» – perché particolarmente qualificato – dell'esperto che, nello svolgimento delle sue valutazioni sullo stato di risanabilità dell'impresa e nella conduzione delle trattative, si avvale, appunto, delle informazioni fornite dall'organo di controllo.

*Di indubbia rilevanza è la sua **funzione di interlocuzione con l'esperto** rispetto alla gestione esercitata e agli eventuali atti pregiudizievoli posti in essere dagli amministratori. In proposito, l'organo di controllo dovrà vigilare sull'osservanza dell'art. 9 [Nota: ora art. 17] accertando il rispetto della informativa preventiva nei confronti dell'esperto di cui è onerato l'organo amministrativo nel caso di esecuzione di atti di straordinaria amministrazione.*

*In sostanza, **nel corso della composizione negoziata la vigilanza dell'organo di controllo dovrà essere intensificata su tutti gli atti programmatici e gestori dell'impresa, in particolare dovendo verificare che il patrimonio e l'impresa vengano gestiti in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria e, quindi, nel pieno rispetto di quei criteri finalizzati alla tutela degli interessi dei creditori.** »*

Altro?

- E' un passaggio della norma che riguarda solo il Collegio Sindacale o anche il revisore? Assirevi:
In effetti, esula dalle funzioni del revisore legale quella di vigilare sulle trattative, posto che si tratterebbe, in tutta evidenza, di un'ingerenza nelle scelte gestionali dell'organo amministrativo che sono estranee al ruolo del revisore legale.
- Rafforzamento / maggiore frequenza delle verifiche periodiche del Collegio Sindacale (e anche del revisore legale)

Conclusione e casi

Key points

- i) **comunicazione preventiva** per assumere informazioni in merito al piano/azioni che il CdA abbia intrapreso o intenda intraprendere (e la relativa tempistica) al fine **di verificare se tale piano/azioni possano essere ritenute adeguate e/o risolutive** rispetto alla situazione di difficoltà finanziaria/economica in cui versano la società;
- ii) raccolta degli **elementi probatori** in grado di documentare che il piano o le azioni intraprese possano essere ritenute adeguate e/o risolutive rispetto alla situazione di difficoltà finanziaria/economica in cui versano la società;
- iii) **monitoraggio costante** delle attività intraprese dalla società;
- iv) **scambio periodico e reciproco** di informazioni tra Collegio Sindacale e revisore ai sensi dell'articolo 2409-septies c.c.;
- v) nei casi in cui la società versano in una situazione di crisi o di insolvenza conclamata e non siano poste in essere azioni adeguate, si valuta di procedere con la **segnalazione di cui all'art. 25 octies CCII**;
- vi) in caso di avvio della composizione negoziata o di altri strumenti di ristrutturazione, **monitoraggio continuativo dell'evoluzione della trattativa e/o della procedura**.

Caso 1

A Srl, società italiana controllata da gruppo estero, che svolge funzione esclusiva di distributore dei prodotti del Gruppo.

Negli ultimi 5 anni, A Srl ha sempre riportato perdite (con azzeramento del patrimonio netto), che il socio ripiana con rilascio di lettera «vincolante» di supporto, di rinuncia ai crediti o aumenti di capitale.

I dati consuntivi al 30 giugno 2025 mostrano una situazione prospettica di perdita che azzerà il patrimonio netto a fine anno.

I conti correnti di A Srl sono capienti e inoltre A Srl beneficia di un cash pooling di gruppo per ulteriori esigenze di cassa.

Sussiste l'obbligo di segnalazione ex art. 25 octies CCII?

Variante

Il 10 giugno 2025 il gruppo pubblica un comunicato stampa in cui annuncia il rinvio della pubblicazione dei dati sulla semestrale per necessità di approfondimenti su una frode interna di evasione dei dazi applicati su componenti importati dalla Cina in USA.

Caso 2

A Srl è una società controllata da gruppo estero, che svolge un'autonoma attività industriale all'interno del gruppo.

Negli ultimi 5 anni, A Srl ha sempre riportato utili, che sono stati in parte distribuiti.

Inoltre, A Srl partecipa ad un cash pooling di gruppo, nel quale A Srl ha normalmente una posizione a credito. I dati consuntivi di A Srl al 30 giugno 2025 mostrano una situazione prospettica in linea con il budget ed in utile.

Il 10 luglio 2025 il gruppo annuncia una ristrutturazione del debito di gruppo in conseguenza del mancato rispetto di covenant a livello della casa madre.

Sussiste l'obbligo di segnalazione ex art. 25 octies CCII?

Variante

Il CFO di A Srl informa il Collegio Sindacale di avere scoperto che nel 2021, il precedente Amministratore Delegato di A Srl ha sottoscritto, a nome di A Srl, una lettera di patronage a favore della consorella francese.

Caso 3

A SpA è una società che opera nella componentistica per automobili, sia in Italia che all'estero.

Il Piano, approvato dal CdA nel 2023 per gli anni 2024-2026 e finalizzato alla richiesta di nuova finanza alle banche, prevedeva pareggio nel 2024 e utili nel 2025 e 2026.

Il 2024 si è chiuso in linea con le previsioni del Piano.

Con la diffusione di notizie preoccupanti sulle prospettive del mercato automobilistico, il CdA ad inizio 2025 ha predisposto un aggiornamento del Piano in chiave più conservativa, ha stipulato un contratto di consulenza con un esperto di crisi aziendali per il monitoraggio della situazione e per avviare una rinegoziazione del debito bancario, ha dato mandato all'Amministratore Delegato di avviare una trattativa con le banche e di porre in essere iniziative di riduzione dei costi non direttamente asserviti alla produzione; infine ha deliberato di avviare lo studio di fattibilità per accedere ad ammortizzatori sociali (CIGS). Successivamente il CdA si è convocato ogni mese per esaminare i dati consuntivati, la posizione di cassa e lo stato di avanzamento dei vari progetti deliberati a gennaio.

Il 10 luglio 2025 A SpA riceve una comunicazione, nella quale un importante produttore automobilistico (che rappresenta il 15% del fatturato di A SpA) cancella provvisoriamente tutti gli ordini di acquisto dell'ultimo trimestre 2025.

Sussiste l'obbligo di segnalazione ex art. 25 octies CCII?

Caso 4

A Srl, società italiana di proprietà della famiglia X, in particolare da X1 con il 60% e dai figli X2 e X3 rispettivamente con il 20%. I 3 soci sono anche componenti del CdA.

La società svolge attività industriale e la produzione è basata su una serie di brevetti intestati formalmente a X1.

Negli ultimi 5 anni, A Srl ha chiuso con un leggero utile, che è sempre stato riportato a nuovo.

A Srl ha preso impegni per l'ammmodernamento e l'ampliamento del sito produttivo, sia con mezzi propri che con un finanziamento bancario a 10 anni.

Per dissapori familiari, il socio X3 avvia una controversia, nella quale impugna alcune delibere assembleari per abuso della maggioranza ed esercita il diritto di recesso, chiedendo la relativa liquidazione della quota posseduta in base alle norme previste per le Srl, esborso non previsto nei flussi di cassa elaborati ed approvati dal CdA.

Sussiste l'obbligo di segnalazione ex art. 25 octies CCII?

Variante

~~Il Tribunale adito emette, in via cautelare, un'ordinanza in cui NON concede la sospensione delle delibere impugnate da X3.~~

Caso 5

A SpA, società italiana di proprietà del sig. X, che è anche Amministratore Unico.

La società svolge attività di investigazioni private, in forza di licenza TULPS intestata al sig. X.

Inoltre A SpA aderisce ad un network internazionale di società specializzate in indagini forensi.

Negli ultimi 5 anni, A Srl ha chiuso con un leggero utile, che è sempre stato riportato a nuovo.

Da organi di stampa si apprende che il sig. X è coinvolto in un'indagine della Procura della Repubblica di Milano, che contesterebbe al sig. X la commissione del reato di accesso abusivo a sistemi informatici.

Sussiste l'obbligo di segnalazione ex art. 25 octies CCII?

Appendice

L'evoluzione del quadro normativo



Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14

Art. 14

Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari

1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.
2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all'obbligo di segretezza.
3. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.
4. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, post Decreto Legislativo 147/2020

Art. 14

Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari

1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.
2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile **e dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39** quanto all'obbligo di segretezza. **Gli organi di controllo societari, quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio anche il revisore contabile o la società di revisione; allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione informano l'organo di controllo della segnalazione effettuata.**
3. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.
4. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.



Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 post Decreto Legislativo 147/2020

Art. 14

Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari

1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile **e dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39** quanto all'obbligo di segretezza. **Gli organi di controllo societari, quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio anche il revisore contabile o la società di revisione; allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione informano l'organo di controllo della segnalazione effettuata.**

3. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.

4. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.



Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, post Decreto Legge 118/2021

Art. 15

Segnalazione dell'organo di controllo

1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.

La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'esonero o dell'attenuazione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, post conversione Decreto Legge 118/2021

Art. 15

Segnalazione dell'organo di controllo

1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.

La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini ~~dell'esonero e dell'attenuazione~~ della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, post conversione Decreto Legge 118/2021

Art. 15

Segnalazione dell'organo di controllo

1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.

La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini ~~dell'esonero e dell'attenuazione~~ della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, post schema di Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva Insolvency, approvato dal Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022

Capo III

Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione

Art. 25-*octies*

Segnalazione dell'organo di controllo

1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 (*). La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2407 del codice civile.

(*) Provvisoriamente corretto in «12, comma 1», ma poi confermato nel testo definitivo.

Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, post schema di Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva Insolvency, approvato dal Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022

Capo III

Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione

Art. 25-octies

Segnalazione dell'organo di controllo

1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 (*). La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.
2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2407 del codice civile.

(*) Provvisoriamente corretto in «12, comma 1», ma poi confermato nel testo definitivo.

Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, post Decreto Legislativo 13 settembre 2024 n. 136 («Decreto correttivo ter»)

Art. 25-octies

Segnalazione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale

1. L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnala-segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.
2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza [*] delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione.

[*] Cancellato nel testo finale l'inciso «, che non sussiste in caso di colpevole ignoranza,».